



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO

Prot. n. 20694/A33

Lucera, 20/12/2016

Al Personale Docente
Al Personale Educativo
Al Personale A.T.A.
Al Sito web del Convitto

Oggetto: Infortuni del personale imputabili a terzi – Azione di rivalsa del datore di lavoro.

In relazione all'oggetto, si fa presente che nel caso in cui un dipendente si assenti dal servizio a causa di un infortunio imputabile a terzi, il datore di lavoro, quale parte danneggiata, ha l'obbligo di procedere ad azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile o della Compagnia Assicuratrice che lo tutela, finalizzata al recupero stragiudiziale del credito per danno erariale subito dall'Amministrazione Scolastica.

Pertanto, onde consentire l'attivazione di ogni necessaria procedura volta al risarcimento del danno ingiusto sofferto, si invita ciascun dipendente, nell'ipotesi di assenza dal lavoro per infortunio causato da colpa di terzi, a:

- darne immediata comunicazione al datore di lavoro;
- fornire la documentazione medica in proprio possesso;
- produrre apposita relazione ed ogni utile informazione circa le circostanze e la dinamica dell'evento, nonché il nominativo del responsabile e dell'assicurazione vincolata in via solidale con lo stesso.

Si sottolinea che il presupposto che fa sorgere il diritto di rivalsa per il datore di lavoro, è l'esistenza di un terzo responsabile, pertanto non si agirà se il responsabile del fatto è il dipendente stesso.

In riferimento a quanto sopra, tutto il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, è tenuto a comunicare le eventuali assenze dal lavoro, *dovute ad infortunio causato da terzi responsabili*, dal 01/02/2015 ad oggi, considerato che il termine di prescrizione dei sinistri, come quelli automobilistici che rappresentano la quasi totalità delle situazioni, è pari ai 24 mesi.



IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria BIANCO

UFF. Per. Coduti
M. Coduti